



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede della Camera Arbitrale.

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna e come emanazione della stessa, una Camera Arbitrale avente per scopo lo sviluppo, la diffusione e l'organizzazione di procedimenti d'arbitrato nazionali ed internazionali, d'arbitraggio e di perizia contrattuale.

Art. 2 - Funzioni e scopi della Camera Arbitrale.

La Camera Arbitrale, ritenendo fondamentale la celerità e l'economicità della procedura arbitrale, garantisce il rispetto dei termini stabiliti per il deposito del lodo e dei costi contenuti, predeterminati secondo il valore della controversia in base alla tariffa allegata al Regolamento.

La Camera Arbitrale amministra i procedimenti arbitrali, rituali ed irrituali, secondo il Regolamento Arbitrale.

Tenuto conto dell'accorpamento della Camera Arbitrale Immobiliare già istituita presso la Camera di Commercio di Bologna, efficace dal 1 gennaio 2018, la Camera Arbitrale presta la propria opera altresì per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una clausola compromissoria, redatta in forma scritta che faccia riferimento alla Camera Arbitrale Immobiliare della Camera di Commercio di Bologna o altra equivalente.

Sono inoltre previsti e disciplinati:

- arbitraggi aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o d'altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati, ovvero aventi per oggetto la soluzione di contrasti in ordine alle decisioni da adottare nella gestione delle società;
- perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica.

La Camera Arbitrale potrà inoltre promuovere anche con altre istituzioni arbitrali nazionali ed internazionali idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato commerciale come metodo di risoluzione delle controversie.

Art. 3 - Organi della Camera Arbitrale.

Sono organi della Camera Arbitrale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Arbitrale;
- 3) il Comitato Tecnico.



Art. 4 - **Presidente.**

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, o suo delegato.
Ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituzione.

Art. 5 - **Attribuzioni del Presidente.**

Il Presidente vigila sulla corretta applicazione dello statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale e il Comitato Tecnico.

Art. 6 - **Consiglio Arbitrale.**

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da dieci consiglieri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio di Bologna, tra persone di provata esperienza in campo giuridico, economico e commerciale e così suddivisi:

- 1 magistrato a riposo;
- 1 docente universitario in materie giuridiche, indicato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna;
- 1 avvocato su proposta dell'Ordine degli avvocati di Bologna;
- 1 dottore commercialista su proposta dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna;
- 1 notaio su proposta del Consiglio Notarile di Bologna;
- 4 esperti scelti direttamente dalla Giunta della Camera di Commercio di Bologna;
- il Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna.

I membri del Consiglio non potranno essere nominati arbitri nei procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale.

Il Consiglio resta in carica quattro anni.

Nel suo ambito vengono nominati due vice presidenti.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di n. 6 componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

La presenza alle riunioni del Consiglio Arbitrale può avvenire anche mediante ogni mezzo di telecomunicazione.

In caso d'impedimento o d'assenza del Presidente della Camera Arbitrale, la presidenza del Consiglio Arbitrale è assunta dal vice Presidente più anziano di nomina e, in caso d'uguale anzianità, da quello più anziano d'età. In caso d'impedimento o d'assenza di



ambedue i vice Presidenti, il Consiglio Arbitrale è presieduto dal membro più anziano di nomina e, in caso d'uguale anzianità tra i vari membri, dal più anziano d'età.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso d'impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Arbitrale deve essere comunque convocato quando ne facciano richiesta più di un terzo dei suoi componenti.

In caso di scioglimento della Giunta camerale il Consiglio Arbitrale resta in carica fino al compimento del quadriennio.

Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale:

- a) predispose clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;
- b) propone alla Giunta e al Consiglio della Camera di Commercio le modifiche dello statuto e del regolamento e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- c) avanza proposte ed esprime pareri su richiesta della Giunta della Camera di Commercio, in ordine allo svolgimento delle procedure d'arbitrato;
- d) esprime pareri sulle proposte di convenzione da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale, da sottoporre successivamente a deliberazione della Giunta della Camera di Commercio;
- e) decide in via definitiva sulle richieste di ricusazione d'arbitro;
- f) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza d'altri organi;
- g) delibera sui ricorsi contro le decisioni prese dal Comitato Tecnico. In tale caso il Consiglio delibera in composizione nella quale siano assenti i membri del Comitato Tecnico che hanno adottato la decisione reclamata.
- h) nomina i componenti del Comitato Tecnico nel suo seno.

Art. 8 - Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è composto dal Presidente, o in sua vece da uno dei due vice Presidenti, e da quattro consiglieri.

Il Comitato Tecnico è nominato ogni due anni dal Consiglio Arbitrale nel suo seno.

Il Comitato Tecnico delibera con la presenza di chi lo presiede e almeno di due consiglieri.

La presenza alle riunioni del Comitato Tecnico può avvenire anche mediante ogni mezzo di telecomunicazione.

Art. 9 - Attribuzioni del Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico:

- a) nomina gli arbitri, gli arbitratori e i periti nei casi previsti dal Regolamento, valutata la materia e complessità della controversia, la competenza professionale e l'esperienza maturata in arbitrato, privilegiando il principio di rotazione biennale;
- b) conferma gli arbitri;



- c) provvede all'interpretazione di clausole compromissorie inserite in contratti o d'atti di compromesso sottoposti alla Segreteria da operatori economici e utenti in genere;
- d) concede le proroghe per il deposito del lodo, a seguito di motivate richieste dell'Organo Arbitrale, con l'assenso scritto delle parti;
- e) delibera le spese di procedimento anche in caso di transazione. Per la determinazione delle spese di procedimento il Comitato Tecnico terrà conto, sulla base del valore economico della controversia, dell'attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza. In caso di conclusione anticipata del procedimento il Comitato Tecnico potrà determinare compensi spettanti all'Organo Arbitrale inferiori al minimo delle Tariffe allegate al Regolamento;
- f) delibera l'estinzione del procedimento, in mancanza del versamento dell'anticipo dei compensi all'Organo Arbitrale, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Art. 10 - La Segreteria.

Le funzioni di segreteria della Camera Arbitrale, del Consiglio Arbitrale, del Comitato Tecnico e dell'Organo Arbitrale sono svolte dai funzionari assegnati dalla Camera di Commercio all'ufficio Arbitrato e Conciliazione.

Art. 11 - Attribuzioni della Segreteria.

La Segreteria:

- a) sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Arbitrale e del Comitato Tecnico;
- b) cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Arbitrale, del Comitato Tecnico e dell'Organo Arbitrale;
- c) riceve e trasmette gli atti delle parti e degli arbitri e verifica il rispetto dei termini;
- d) informa il Comitato Tecnico e il Consiglio Arbitrale sullo svolgimento dei procedimenti e sull'andamento generale della Camera Arbitrale

Art. 12 - Finanziamento della Camera Arbitrale.

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

Art. 13 - Poteri del Consiglio camerale.

Lo Statuto e il Regolamento della Camera Arbitrale potranno essere modificati dal Consiglio della Camera di Commercio, sentito il parere della Giunta Camerale e del Consiglio Arbitrale o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modifica sarà immediatamente esecutiva dalla data della deliberazione del Consiglio camerale, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio medesimo.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

In ogni caso le modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché le tariffe, non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

Art. 14 - **Obbligo di riservatezza**

I componenti degli Organi della Camera Arbitrale, dell'Organo Arbitrale, i tecnici nominati nei procedimenti arbitrali ed il personale che svolge le funzioni di Segreteria, sono tenuti alla massima riservatezza su qualsiasi notizia relativa ai procedimenti arbitrali in corso e conclusi, fatta eccezione per la diffusione di dati anonimi ai fini didattici e statistici.